



COMUNE DI RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 2
del Consiglio comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione della proposta del Documento unico di Programmazione 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **tredecim** del mese di **marzo**, alle ore 20.30 sala Consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Montibeller Mirko - Sindaco
2. Giovannini Corrado - Consigliere Comunale
3. Menegol Mariano - Consigliere Comunale
4. Zottele Gianni - Consigliere Comunale
5. Frainer Marina - Consigliere Comunale
6. Zambotti Cesare - Consigliere Comunale
7. Gilli Giuliana - Consigliere Comunale
8. Hueller Gino - Consigliere Comunale
9. Rozza Giovanni - Consigliere Comunale
10. Zottele Tiziano - Consigliere Comunale
11. Caumo Demis - Consigliere Comunale
12. Costa Antonietta - Consigliere Comunale
13. Fiorentini Ivo - Consigliere Comunale
14. Comunello Giuseppina - Consigliere Comunale
15. Bosko Momic - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Giabardo dott. Alberto.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Montibeller Mirko, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 legge Reg.T.A.A. 2/2018)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata dal 15/03/2019 al 25/03/2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

OGGETTO: esame ed approvazione della proposta del Documento unico di Programmazione 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati).

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Ricordato che, con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritta in data 26/11/2018, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei documenti allegati al 31 marzo 2019, autorizzando l'esercizio provvisorio fino a tale termine;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 dd. 27 luglio 2018 con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Rilevato che i suddetti atti rinviavano alla nota di aggiornamento da presentarsi entro il 15 novembre unitamente allo schema di Bilancio di Previsione, per la predisposizione completa del Documento Unico di Programmazione, in quanto non vi erano le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2019-2021, in particolare per quanto riguarda la spesa di investimento.

L'art. 174, comma 1, del D. Lgs. 268/2000 stabilisce a che *"lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo*

quanto stabilito dal regolamento di contabilità". Il successivo comma 3 prevede che: "Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151".

Ricordato che l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritta in data 26 novembre 2018 ha stabilito che: *"Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m., per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, è posticipato al 31 marzo 2019 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine. Sono conseguentemente differiti al 28 febbraio 2019 i termini previsti dall'art. 174, comma 1. Del D.Lgs. 267/2000 per la presentazione all'organo consiliare da parte dell'organo esecutivo dello schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021".*

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Visto l'art. 9 della L. 243/2012 come modificato dalla L. 164/2016 il quale stabilisce che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa.

Ricordato che l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 stabilisce che: *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli Enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci..."*.

Ricordato altresì che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Ricordato ancora che l'art. 11, commi 466 e segg. della Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) prevede che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento e che a decorrere dal 2020 tra le entrate e le spese è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

Atteso che con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria Generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 (...) gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*.

Visti i commi da 819 e 827 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che in osservanza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui al paragrafo precedente, dispongono che dal 2019 i Comuni potranno utilizzare totalmente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di "Pareggio di bilancio" sia il fondo pluriennale vincolato di entrata, sia l'avanzo di amministrazione. Dal 2019 cessano quindi di avere applicazione le norme sul "Pareggio di bilancio" previste dalla legge di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 27 luglio 2018 con la quale è stata ulteriormente rinviata al 2020, con riferimento al 2019, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 29 maggio 2019 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017.

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale nella seduta del 28 febbraio 2019:

- n. 28 avente ad oggetto: "servizio pubblico acquedotto: approvazione tariffe a valere per l'anno 2019";
- n. 29 avente ad oggetto: "servizio fognatura: approvazione tariffe a valere per l'anno 2019";
- n. 30 avente ad oggetto: "tariffa sui rifiuti per l'anno 2019: approvazione dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa";

nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 08 marzo 2018 avente ad oggetto: "imposta immobiliare semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2018", tuttora in vigore.

Tali previsioni potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 – Legge finanziaria 2007 e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36);

Vista la deliberazione della la Giunta Comunale, che con propria deliberazione n. 32 del 28 febbraio 2019, ha approvato, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

Considerato che il D.U.P. 2019/2021, la nota integrativa ed il bilancio di previsione 2019/2021 corredato dall'articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante avviso di deposito presso la segreteria comunale prot. n. 2724 del 01 marzo 2019.

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati acquisito al Prot. n. 2923 in data 06 marzo 2019, e che dello stesso ne è stata data comunicazione ai consiglieri comunali con nota Prot. n. 2966 in data 07 marzo 2019.

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale, non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun consigliere comunale.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo allo scopo di dare immediata attuazione al procedimento sotteso;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2018, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 9 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Con voti n. 11 favorevoli , n. 0 contrari, essendo n. 11 Consiglieri presenti di cui votanti 11 e n. 0 astenuti

D E L I B E R A

- 1) di approvare, il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (Allegato n. 1);
- 2) di approvare, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- 3) di dare atto che le risultanze del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si compone come segue:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2019 Cassa	Previsioni 2019 Competenza	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 496.711,54	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	€ 747.786,80	€ 674.798,00	€ 671.000,00	€ 671.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.819.391,56	€ 999.273,34	€ 934.754,61	€ 963.754,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 1.289.019,47	€ 737.769,00	€ 592.676,00	€ 556.676,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 10.163.903,26	€ 1.613.803,54	€ 2.050.389,50	€ 187.521,37
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 959.535,02	€ 743.665,00	€ 743.665,00	€ 743.665,00
TOTALE	€ 15.379.636,11	€ 5.169.308,88	€ 5.392.485,11	€ 3.529.616,98

PARTE SPESA	Previsioni 2019 Cassa	Previsioni 2019 Competenza	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Titolo 1 - Spese correnti	€ 3.010.512,67	€ 2.310.183,37	€ 2.096.773,44	€ 2.096.773,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 10.626.589,31	€ 1.613.803,54	€ 2.050.389,50	€ 187.521,37
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 3.417,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 101.657,17	€ 101.657,17	€ 101.657,17	€ 101.657,17
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 917.855,08	€ 743.665,00	€ 743.665,00	€ 743.665,00
TOTALE	€ 15.060.031,87	€ 5.169.308,88	€ 5.392.485,11	€ 3.529.616,98

- 4) di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (allegato n. 3) e Piano degli Indicatori (Allegato n. 4).
- 5) di dare atto che il bilancio presenta i seguenti equilibri di competenza e di cassa:

o		-996.711,54	
arata per spese correnti	(-)		
estrazione esercizio precedente	(-)		
	(-)		2.411.840
i prestiti			
tagli investimenti direttamente destinati al rimborso liche	(-)		
i	(-)		2.310.188
to			
igibilitati			38.402
nenti in conto capitale	(-)		
ale ammontato dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		101.657
i prestiti			
idati (DL 33/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			
PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO ILL'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI			
one presunto per spese correnti (2)	(-)		
i prestiti			
a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei	(-)		
i prestiti			
a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(-)		
mutui per spese in conto capitale	(-)		
	(-)		1.564.360
agli investimenti direttamente destinati al rimborso liche	(-)		
a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei	(-)		
mi di crediti di breve termine	(-)		
mi di crediti di medio-lungo termine	(-)		
e entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		
a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(-)		
destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		
o capitale	(-)		1.564.360
o di spesa			

- 6) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza, di cui alla Legge 243/2012.

- 7) di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere acquisito al Prot. n. 2923 del 06 marzo 2019.
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
- 9) di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza.
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del vigente Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Montibeller Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Roncegno Terme li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giabardo dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Roncegno Terme li 26/03/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giabardo dott. Alberto

Alberto Giabardo